



F.A.Q.

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza presso le sedi dell'Università degli Studi di Padova. Codice C.I.G. 6872316E8E.

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

COMUNICAZIONE N. 1 (Aggiornamento alla data del 30 gennaio 2017)

| DOMANDE | RISPOSTE |
|--|--|
| <p>Con riferimento al possesso del requisito di idoneità professionale indicato all' Art. 10 del Disciplinare ed in particolare in relazione alla certificazione secondo la Norma UNI CEI EN 50518.</p> <p>Il possesso della certificazione UNI CEI EN 50518, come specificamente richiamato dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 115 del 4 giugno 2014, prevede un periodo di transizione di 3 anni dalla data della sua entrata in vigore per le centrali certificate ai sensi della UNI 11068 che corrisponde al 2 settembre 2017.</p> <p>Chiediamo pertanto conferma in merito al fatto che la produzione di quest'ultimo certificato (UNI 11068) e l'aggiornamento dello stesso secondo la norma UNI CEI EN 50518 entro il mese di settembre 2017 rispondano al possesso del requisito così come richiesto dall'Art. 10 - 1.5 del Disciplinare di Gara.</p> <p>Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui all'art. 10 comma 1.5 del disciplinare di gara "Possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI EN 50518", premesso che gli istituti di vigilanza in possesso della certificazione UNI 11068:2005 sono tenuti ad adeguare le proprie caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma UNI CEI EN 50518 entro il 02.09.2017, si chiede di confermare che il possesso della certificazione UNI 11068:2005 e la dimostrazione di aver avviato l'iter di certificazione per la norma UNI CEI EN</p> | <p>Il decreto del Ministero dell'Interno n. 115 del 4 giugno 2014 prevede all'art. 7 "<i>Disposizioni transitorie e finali</i>" che "<i>ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già certificati secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 e i successivi aggiornamenti. Per le licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e successivi aggiornamenti</i>".</p> <p>Di conseguenza, con riferimento al requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 10 punto 1.5 del Disciplinare di gara, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di una licenza prefettizia richiesta successivamente al 3 settembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto 115 del 4 giugno 2014 pubblicato sulla GURI il 19 agosto 2014), la certificazione da possedere sarà quella relativa alla normativa UNI CEI EN 50518;- nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di una licenza prefettizia antecedente al 3 settembre 2014, il medesimo operatore potrà dichiarare di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 10 punto 1.5 del Disciplinare anche nel caso in cui abbia la certificazione relativa alla norma UNI 11068. <p>Nel secondo caso, l'operatore economico dovrà comunque adeguare la propria certificazione alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 entro il 2 settembre 2017</p> |



| | |
|---|---|
| 50518 sono sufficienti a dimostrare il possesso del requisito richiesto | |
| In relazione alle previsioni indicate al punto 6 delle premesse nel disciplinare di gara e art. 9 del CSA (clausola sociale), si chiede di comunicare gli elementi della retribuzione del personale impiegato negli ultimi 6 mesi dall'attuale appaltatore (livelli, scatti di anzianità, elementi aggiuntivi). | <p>Il personale impiegato dell'attuale appaltatore, negli ultimi 6 mesi è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un maresciallo di III° livello, due scatti di anzianità; - 36 GPG di IV° livello, due scatti di anzianità |

COMUNICAZIONE N. 2 (Aggiornamento alla data del 22 febbraio 2017)

| DOMANDE | RISPOSTE |
|--|--|
| <p>Si chiedere di confermare, così come previsto dall'art. 25 del disciplinare di gara, la possibilità di presentare offerte migliorative rispetto alle condizioni fissate nel capitolato speciale di appalto, nonostante la previsione di cui all'art. 3.6.4 del disciplinare secondo cui non sarebbe possibile presentare offerte che <i>"integrino le condizioni fissate nella documentazione di gara"</i>. In alternativa, si chiede di chiarire la differenza tra i concetti: <i>a)</i> di "integrazione" delle condizioni fissate nella documentazione di gara; <i>b)</i> di migliorie; <i>c)</i> e di varianti, precisando i limiti entro i quali le stesse non sono ammesse, o meno.</p> | <p>Si conferma la possibilità, secondo quanto espressamente previsto agli artt. 1.3 punto 4 e 1.8 del Capitolato Speciale d'appalto – Parte tecnica di presentare offerte migliorative.</p> <p>L'art. 3, comma 6.4 del Disciplinare di gara nell'escludere le offerte che integrino le condizioni fissate nella documentazione di gara <u>intende escludere</u> <u>quelle offerte che vadano ad incidere, modificandole, sulle condizioni del contratto per il servizio in oggetto, fissate dall'Ente.</u> A titolo esemplificativo, si pensi alla durata del contratto, fissata dall'Ente in 3 anni: in tal caso, l'operatore economico non potrà presentare una offerta che integri la condizione fissata offrendo una durata contrattuale di 4 anni.</p> <p>In merito alla distinzione tra migliorie e varianti, si precisa quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Le migliorie riguardano tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base di un progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, <u>rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione.</u> b) Le varianti sono quelle modifiche sostanziali del progetto, per la cui ammissibilità è necessaria una preventiva manifestazione di volontà, non prevista dal presente disciplinare di gara, della stazione appaltante. Invero, |



| | |
|---|--|
| | <p>all'art. 6, punto 6.5 il disciplinare di gara prevede espressamente l'esclusione dalla procedura di gara di quei concorrenti che presentino "offerte in variante, rispetto a quanto fissato nella Documentazione di Gara". Ciò anche in forza di quanto stabilito dall'art. 985, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza n. 1923 del 16 aprile 2014 e Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 42 del 10 gennaio 2017).</p> |
| <p>Si chiede di confermare che i dati relativi agli elementi di valutazione quantitativa (cfr. art. 25 del disciplinare di gara) vadano inseriti all'interno della medesima busta B, nella quale saranno inseriti anche i dati inerenti gli elementi di valutazione qualitativa, in quanto i primi (<i>i.e.</i>: gli elementi di natura quantitativa), nella specie, non si riferiscono ad aspetti idonei a costituire una qualche forma di anticipazione dei prezzi proposti nell'ambito dell'offerta economica (cfr. Consiglio di Stato, 29 febbraio 2016 n. 824)</p> | <p>Si conferma che i dati relativi agli elementi di valutazione quantitativa così come specificati sub art. 25 punto 6 del Disciplinare di gara sono relativi al Valore Tecnico e vanno illustrati secondo lo schema di proposta tecnico operativa allegato al Disciplinare; la Busta B, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare, dovrà contenere detta proposta tecnico-operativa.</p> <p>Si evidenzia che gli elementi di valutazione quantitativa di cui al citato art. 25 del Disciplinare <u>non richiedono specificazioni aventi ad oggetto elementi economici ma soltanto temporali.</u> Inoltre si rinvia all'art. 21 comma 5 del Disciplinare di gara che prevede espressamente che "<u>a pena di esclusione dalla procedura di gara senza possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 la Proposta Tecnico-Operativa non dovrà contenere alcuna stima di prezzi o costi proposti dal concorrente, neanche con riferimento a parti minori o servizi aggiuntivi</u>". (Cfr. Consiglio Stato, sez V, sent. n. 3287 del 20.07.20016)</p> |
| <p>Si chiede di precisare se gli orari di apertura e chiusura indicati negli allegati 1/A ed 1/B "Servizio di Piantonamento", siano comprensivi anche dei servizi di apertura delle sedi e chiusura con ispezione dei locali, così come previsto dall'art. 1.1. della Parte Tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto</p> | <p>Si precisa che gli orari di apertura e chiusura, così come indicati negli allegati 1/A ed 1/B, sono gli orari di apertura e chiusura all'accesso al pubblico degli edifici e delle aree. Pertanto, con specifico riferimento alla chiusura dei locali, all'orario indicato il personale addetto alla vigilanza dovrà chiudere l'accesso principale dell'edificio/area al pubblico e, successivamente, dovrà svolgere il servizio di chiusura <u>con ispezione dei locali</u>, compreso nel servizio di piantonamento ai sensi dell'art. 1.1. della Parte Tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto .</p> |

Il RUP

Sig. Andrea Parmagnani